

Consiglio direttivo in carica

Presidente: Montoli Fabio

Vice presidente: Franzoni Roberto

Consiglieri: Cassini Giorgia, Dusi Tommaso, Fumagalli Luciano, Strapparava Giovanni, Tondini Nicola

STATUTO

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, denominata

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KING ROCK CLIMBING”

L'Associazione ha sede in VERONA, via CA' DI MAZZE' n. 21.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in venticinque anni.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia interna e, quindi, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle norme e alle direttive del Coni e agli statuti e regolamenti delle Federazioni Italiane Sportive, delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata o intende affiliarsi. L'Associazione ha per scopo la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, della disciplina dell'arrampicata sportiva favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa. In particolare promuove l'arrampicata presso i giovani, i soggetti meno fortunati (ad es. persone in comunità di recupero) e i disabili, in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado e con altre associazioni ed enti. Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a una scuola sportiva allo scopo, sia di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive previste dallo Statuto, sia di promuovere la conoscenza dello sport e del patrimonio sportivo anche mediante iniziative formative e ricreative di animazione e di educazione allo sport, con spettacoli polivalenti di carattere sportivo.

L'Associazione intende, altresì:

- provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina dell'arrampicata sportiva,
- compiere lavori di progettazione, costruzione, verifica e collaudo di palestre di arrampicata artificiali e naturali, avvalendosi di personale competente e autorizzato interno o esterno all'associazione.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie o editoriali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e a far rispettare le norme previste dal presente Statuto e quelle stabilite dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e da ogni altra Federazione Sportiva Italiana o Ente di Promozione Sportivo a cui l'Associazione è affiliata.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) svolgere attività culturali, manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e la disciplina dell'arrampicata sportiva;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio dell'arrampicata sportiva;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'arrampicata sportiva;
- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) pubblicare testi tecnici e didattici, articoli, libri, riviste, audiocassette, realizzare video e altro materiale multimediale e non a fine divulgativo e conoscitivo;
- g) aprire un sito Internet.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;

- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Associati

Gli associati si dividono in due categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari.

I Soci Fondatori sono i soggetti che hanno costituito l'Associazione.

Soci Ordinari dell'Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

– di voler partecipare alla vita associativa;

- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e da ogni altra Federazione Sportiva Italiana o Ente di Promozione Sportivo a cui l'Associazione è affiliata;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del Coni.

Nella domanda si dovrà indicare oltre a quanto suddetto, le generalità complete, il codice fiscale, il numero di fax, l'indirizzo e-mail e qualsiasi altra informazione relativa a dispositivi telematici o informatici atti a ricevere le eventuali comunicazioni dell'associazione e le convocazioni delle assemblee.

Ogni nuovo socio è iscritto di diritto nel libro soci con le generalità e i dati indicati nella domanda.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, atleti o non atleti, esiste parità di diritti e doveri. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori d'età e i genitori "congiuntamente" degli associati minori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. I genitori degli associati minorenni hanno un voto da esercitarsi "congiuntamente".

Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità d'associato. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell'assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione dopo essere stati personalmente interpellati saranno considerati dimissionari.

Tutti i soci atleti dell'Associazione devono essere tesserati all'ente di promozione sportiva o alle federazioni competenti, per le discipline sportive esercitate dall'Associazione.

La qualità d'aderente cessa per:

- Dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- Mancato versamento della quota associativa come sopra detto;
- Decesso;
- Per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla F.A.S.I. o dalle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione risulta affiliata;
- inadempienza alle norme e alle direttive del Coni;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio e alla F.A.S.I. e/o alle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione risulta affiliata. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalla F.A.S.I. e dalle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozine Sportiva a cui è affiliata l'Associazione;
- ad osservare le norme e le direttive del Coni;

- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6. *Emblema*

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione. I colori dell'Associazione sono arancione e nero. L'Associazione si riserva di studiare o stilizzare altri emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti.

Art. 7. *Quote associative e contributi*

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum*. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 8. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 9. *Assemblea degli associati*

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Art.10. Candidature

Coloro che intendono essere eletti o rieletti alle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al presidente in carica. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'associazione, e quindi in regola con il versamento del quota associativa;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte. del C.O.N.I., di enti di promozione sportivi e federazioni sportiva nazionali riconosciuti dal CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

Art. 11. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 consiglieri, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.A.S.I. o delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata l'Associazione. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente effettivo dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione deve essere spedito, indifferentemente tramite posta ordinaria, fax, telegramma o attraverso qualsiasi altro sistema telematico o informatico idoneo (ad esempio e-mail), al domicilio di ciascun consigliere ed eventualmente fosse costituito il collegio dei sindaci, a al domicilio di ciascun membro effettivo dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo (se esistente).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Al Consiglio spetta, inoltre, la predisposizione del Regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, entro un anno dalla costituzione dell'Associazione stessa. Successivamente sarà compito del Consiglio predisporre le modifiche al Regolamento che il Consiglio stesso riterrà opportune ai fini del migliore funzionamento dell'Associazione, sottoponendo le modifiche all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 12. *Presidente*

Il Presidente è eletto con votazione segreta e a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 13. *Collegio dei Sindaci*

Il Collegio dei Sindaci, viene istituito solamente se imposto dalle leggi vigenti in materia o su espressa volontà dell'Assemblea, ed eventualmente è così disciplinato: è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti. L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa. I sindaci devono vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltretutto conforme al dettato legislativo.

I sindaci devono riunirsi periodicamente. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

I sindaci devono essere nominati tra persone di comprovate capacità professionali nel settore tecnico-contabile.

Art. 14. Rendiconto economico-finanziario

Il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2008. Tutti i successivi esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario e di una relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 15. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 17. Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 18. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'assemblea stessa.

In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a fini sportivi, salvo diversa disposizione prevista da legge.

Art. 19. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di promozione sportiva o dalla federazione nazionale relativa all'attività sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsivoglia motivo, comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni nel suddetto paragrafo o secondo le indicazioni del suddetto Ente o Federazione, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dall'Assemblea appositamente convocata. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Verona e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 20. *Norme di rinvio*

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Associazione Sportiva Dilettantistica

KING ROCK CLIMBING

Via Ca' di Mazzé 21 37134 Verona

CF: 93204570233